

Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Chiarimenti interpretativi in ordine alle procedure di ammissione a contributo

(art. 7 e 8 D.D. n. 72/RIN del 28.06.2016)

QUARTO GRUPPO

FAQ n. 1

L'approvvigionamento del materiale, ai fini della rendicontazione, può essere ricompreso tra le attività progettuali ovvero l'avvenuta realizzazione di almeno il 50% del progetto, di cui all'articolo 7 del D.D. n. 72/RIN/2016, può essere intesa anche come avvenuto raggiungimento del 50% della spesa ammessa a finanziamento?

Occorre considerare quanto già chiarito nella FAQ n. 9 del Primo Gruppo. In tale sede com'è noto è stata ammessa l'esclusione dal computo del termine di conclusione delle attività progettuali, previsto in 18 mesi dall'inizio delle stesse, di tutte quelle attività propedeutiche ad assicurare la presenza presso la struttura beneficiaria del finanziamento o presso altra struttura da essa indicata delle dotazioni strumentali necessarie per la stessa realizzabilità del progetto presentato.

Da ciò deriva pertanto che tali attività, tra le quali si possono annoverare, in un'elencazione non tassativa, quelle dirette all'acquisizione di dotazioni strumentali, apparecchiature, programmi informatici o all'attivazione di procedure finalizzate alla selezione di personale esterno, sono da considerare propedeutiche allo svolgimento delle attività progettuali vere e proprie e che pertanto nell'accertamento dell'avvenuta realizzazione del 50% del progetto si dovrà fare riferimento esclusivo a tali ultime attività indipendentemente dal fatto che le attività propedeutiche, dal punto di vista dell'ammontare dell'impegno di spesa, risultino preponderanti rispetto alle attività di progetto. L'erogazione del 50 % del contributo accordato avverrà pertanto solo nel momento in cui la Regione fornirà l'attestazione dell'avvenuta realizzazione del 50% delle attività progettuali.

FAQ n.2

In relazione all'avvio di quali attività concernenti il progetto inizia a decorrere il termine di 45 giorni previsto dall'articolo 8, comma 1, del D.D. n. 72/RIN/2016?

L'articolo 8, comma 1, del D.D. n. 72/RIN/2016, impone alle regioni, in seguito alla comunicazione di ammissione a contributo per il progetto presentato, di dare inizio alle attività entro i successivi 45

giorni informandone contestualmente il Ministero, a pena di revoca del finanziamento stesso qualora non sussistano giustificati motivi per il ritardo.

La suddetta disposizione ha una funzione di impulso ed è finalizzata ad evitare tempi morti nella realizzazione del progetto incentivando l'immediato avvio di tutte le attività necessarie per la realizzazione del progetto, siano esse quelle propedeutiche ovvero quelle progettuali vere e proprie. L'onere di inizio attività e relativa comunicazione di cui al citato articolo 8, comma 1, deve quindi ritenersi positivamente assolto sia con la comunicazione, nei termini ivi previsti, dell'avvio delle attività progettuali vere e proprie, qualora queste siano immediatamente eseguibili e non necessitino di preventiva acquisizione di dotazioni strumentali, sia con la comunicazione, nei medesimi termini, dell'avvio delle attività propedeutiche, restando inteso che, in tale ultimo caso, coerentemente a quanto chiarito nella FAQ n. 9 del Primo Gruppo, il tempo necessario per l'espletamento di tali attività potrà essere espunto dal computo dei 18 mesi per la conclusione delle attività progettuali vere e proprie.